

Accordi in deroga, riscatto agrario e rilascio del fondo: la Cassazione ribadisce i limiti della sospensione necessaria e i requisiti di ammissibilità del ricorso

Cass. Sez. III Civ. 20 luglio 2026, n. 23573 ord. - Rubino, pres.; Gianniti, est. - Ba.Lu. e Ba.Ma. (avv.ti Manca Bitti e Tomaselli) c. In.Ca. ed a. (avv. Onofri e Chiozza). (*Dichiara inammissibile App. Brescia 11 marzo 2022*)

Contratti agrari - Affitto agrario - Accordi in deroga - Rilascio del fondo - Riscatto agrario - Pregiudizialità - Sospensione necessaria - Sospensione facoltativa - Sentenza non passata in giudicato.

(*Omissis*)

FATTO

1. Ra.Fr., e Altri Omessi convenivano dinanzi al Tribunale di Brescia Ba.Lu., affittuario del fondo agricolo di loro proprietà, denominato (*Omissis*), sito in O, al fine di sentir accertare la cessazione del contratto di affitto agrario alla data del 10 novembre 2016 e, per l'effetto, ottenerne la condanna al rilascio del fondo, nonché al pagamento del canone relativo all'annata agraria 2015-2016 e dell'indennità per occupazione sine titolo per il periodo successivo.

Si costituiva il Ba., unitamente al figlio Ma., eccependo in via preliminare, la pendenza di altro giudizio (R.G. n. 2018/2018) avente ad oggetto l'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto sul medesimo fondo; nel merito, l'infondatezza delle domande attoree. In via riconvenzionale, i due chiedevano la condanna al pagamento dell'indennità per le migliorie e le addizioni apportate al fondo.

Nelle more del giudizio intervenivano In.Ca., e Altri Omessi, acquirenti del fondo in forza di atto del 28 dicembre 2017, subentrando nella posizione delle originarie proprietarie.

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 2018, disponeva la sospensione del processo in ragione della pendenza della causa avente ad oggetto l'esercizio del diritto di prelazione.

Le domande di prelazione e riscatto agrario proposte dai Ba.Lu. e Ba.Ma. venivano rigettate dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 890/2019, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 1149/2020 (non ancora passata in giudicato, pendendo ricorso presso questa Corte).

A seguito della definizione del giudizio di appello nella prima causa, il presente giudizio veniva riassunto.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2331/2021, accertata la cessazione del contratto di affitto in data 10 novembre 2016, condannava i Ba.Lu. e Ba.Ma. al rilascio del fondo, nonché al pagamento del canone e dell'indennità di occupazione, ponendo altresì a loro carico le spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello Luciano Ba., al quale aderiva Ma. Ba..

Si costituivano gli appellati per resistere al gravame.

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 174/2022, confermando la sentenza impugnata, rigettava l'appello e condannava gli appellanti alle spese di lite.

2. Avverso tale sentenza Ba.Lu. e Ba.Ma. hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Hanno resistito con un unico controricorso In.Ca., e Altri Omessi, i quali hanno più volte richiamato l'ordinanza n.1103/2021 con la quale questa Corte, nella causa parallela, ha già ordinato la prosecuzione del giudizio di rilascio, dichiarando non applicabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori delle parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

DIRITTO

1. Nella sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Agraria, con la sentenza n. 174/2022, rigettando l'impugnazione, ha confermato la decisione di primo grado e, in particolare: a) ha ritenuto non necessaria la sospensione del processo (ex art. 295 c.p.c.) in attesa dell'esito della causa sul riscatto, rilevando la mancanza di analogia di presupposti e finalità tra i due giudizi; b) ha accertato che il contratto di affitto agrario è cessato il 10.11.2016, dichiarando pienamente efficaci gli accordi in deroga che fissavano tale scadenza senza necessità di disdetta; c) ha rigettato la domanda riconvenzionale dei Ba.Lu. e Ba.Ma. per indennizzo migliorie (quantificate in oltre 1,5 milioni di euro), ritenendo valida la rinuncia preventiva contenuta negli accordi, sottoscritti con l'assistenza dei rappresentanti di categoria; d) ha condannato i Ba.Lu. e Ba.Ma. al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione.

2. Giova aggiungere che, successivamente all'introduzione del giudizio di rilascio, che ha preceduto il presente giudizio

di legittimità e che reca numero R.G. 19858/2017, con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2018, gli odierni ricorrenti hanno promosso davanti al Tribunale di Brescia il giudizio R.G. 2018/2018 per far valere il diritto di prelazione e di riscatto agrario sul fondo "(Omissis)". Precisamente in quel giudizio, i Ba.Lu. e Ba.Ma. hanno chiesto: a) che venisse accertato il loro diritto di riscattare il fondo, sostenendo di essere coltivatori diretti e proprietari confinanti, oltre che affittuari del bene stesso; b) che fosse annullato o comunque dichiarato inefficace il contratto di compravendita del 28 dicembre 2017, intercorso tra le Ra.Fr. e gli In.Ca. al prezzo di 3.100.000 euro; c) in via subordinata, che fosse ad essi riconosciuto un indennizzo per migliorie, addizioni e ristrutturazioni eseguite negli anni sul fondo, quantificato in circa 1,5 milioni di euro.

Il Tribunale di Brescia ha rigettato integralmente le domande degli attori con la sentenza n. 890 del 29 marzo 2019. Detta sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 1149/2020 (non ancora passata in giudicato, in quanto impugnata con ricorso per cassazione, tuttora pendente).

Orbene, inizialmente il processo di rilascio (che, si ribadisce, ha preceduto il presente giudizio di legittimità) è stato sospeso in attesa della definizione della causa n. 2018/2018. Tuttavia, con l'ordinanza 1103/2021, questa Corte ha ordinato la prosecuzione di quel giudizio, stabilendo che - a seguito delle sentenze di merito che avevano rigettato il riscatto - la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non fosse più applicabile, potendo il giudice del rilascio procedere autonomamente.

3. Ba.Lu. e Ba.Ma. articolano in ricorso tre motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denunciano "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 Cod. Proc. Civ. comma 1, n. 3, con riferimento all'art. 295 cod. proc. civ., avendo la corte di appello erroneamente respinto il diritto dei signori Ba.Lu. e Ba.Ma. ad ottenere la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ.", nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato l'eccezione di sospensione necessaria, negando il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di rilascio e di riscatto agrario. Osservano che l'azione di riscatto, proposta in precedenza e ancora pendente, incideva retroattivamente sulla titolarità del fondo sostituendo il riscattante al terzo acquirente e facendo venir meno la stessa legittimazione all'azione di rilascio;

- con il secondo motivo denunciano "Violazione di legge art. 360 n. 3. Con riferimento alla scadenza del contratto art. 1369 cod. civ., art. 1419 cod. civ., art. 4 Legge 203/82" nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto cessato il rapporto di affitto agrario in data 10 novembre 2016. Sostengono che gli accordi successivi erano stati conclusi sulla base di un'erronea individuazione della scadenza originaria e che il contratto del 1988 già prevedeva alla prima scadenza l'applicazione della durata legale di quindici anni. Osservano che tale errore incideva sulla volontà delle parti e che, in corretta applicazione delle norme imperative in materia agraria, la durata del rapporto si estendeva automaticamente sino al 2020;

- con il terzo motivo denunciano "Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189e 244 cod. proc. civ. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste. Violazione falsa applicazione dell'art. 45 L. n. 203/1982, 1326 e 1350 c.c., con riferimento all'effettiva assistenza delle associazioni di categoria", nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto valide le clausole contrattuali sul presupposto della loro mera sottoscrizione formale da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria, senza accertare l'effettiva attività di assistenza prestata. Sostengono, invero, che tali rappresentanti si limitavano ad apporre la propria firma su contratti già predisposti, senza partecipare alle trattative né illustrare alle parti il contenuto e le conseguenze delle clausole derogatorie. Lamentano, inoltre, l'omessa valutazione delle prove testimoniali richieste per dimostrare tale difetto di assistenza.

4. In primo luogo, va affermata l'inammissibilità del ricorso alla luce dei requisiti prescritti dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. e, precisamente, per la macroscopica violazione del canone di chiarezza e sinteticità espositiva.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte: la "esposizione sommaria dei fatti" richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., già nel testo anteriore alla novella del 2023, non può risolversi in una mera riproduzione degli atti processuali; il ricorso deve consentire una chiara e sintetica comprensione della vicenda, funzionale alla individuazione delle censure proposte. Il mancato rispetto dei canoni di chiarezza, sinteticità e selettività dell'esposizione si traduce in una violazione dei requisiti formali del ricorso, allorché renda oscura l'individuazione delle questioni devolute e imponga alla Corte un'attività di ricostruzione autonoma della vicenda processuale.

La conclusione va, a fortiori, ribadita dopo la novella del 2023, che ha rimarcato il necessario rispetto del requisito di contenuto-forma di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e, quanto al ricorso, della chiarezza nell'esposizione dei soli fatti essenziali e della chiarezza e sinteticità nell'esposizione dei motivi di cassazione (da ultimo, Cass. 28508/25; sull'irrelevanza del superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal D.M. 110/23 nel solo caso in cui il ricorso sia comunque specifico: Cass. 33933/25).

Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale la parte del ricorso dedicata allo svolgimento del processo si protrae per circa 40 pagine (su un totale di 94), risolvendosi in una riproduzione acritica di atti processuali e verbali di causa. In altri termini, la modalità espositiva, adottata in ricorso, non si risolve in una sintesi funzionale, ma in una trascrizione compilativa degli atti, con conseguente compromissione della intelligibilità delle censure.

Tale tecnica redazionale, definita "compilativa" o "per assemblaggio", contravviene al dovere di operare una sintesi dei profili rilevanti di fatto e di diritto, riversando inammissibilmente su questa Corte l'onere di selezionare il materiale utile

alla decisione e rendendo di fatto oscura l'individuazione delle questioni devolute.

5. Anche a prescindere dal rilievo che precede, il ricorso è inammissibile.

5.1. Manifestamente infondato (e, dunque, inammissibile) è il primo motivo, che concerne la pretesa violazione dell'art. 295 c.p.c.

Secondo parte ricorrente, il presente giudizio, di rilascio del fondo per scadenza del contratto, avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in pendenza dell'azione di riscatto agrario, stante il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le due cause. L'azione di riscatto, in tesi difensiva, avrebbe natura dichiarativa con effetti ex tunc, sicché l'eventuale accoglimento della stessa comporterebbe la sostituzione retroattiva del riscattante nella posizione dell'acquirente fin dal momento dell'alienazione, determinando la perdita della qualità di affittuario e l'acquisto di quella di proprietario. Tale mutamento della qualifica soggettiva renderebbe giuridicamente incompatibile e logicamente contraddittoria una pronuncia di rilascio fondata su un rapporto agrario ormai estinto per confusione tra le parti.

L'assunto è errato.

Occorre premettere che, in caso di contemporanea pendenza in relazione ad uno stesso fondo di un giudizio di rilascio e di un giudizio di riscatto (o di prelazione) agraria, quest'ultimo, sotto il profilo logico, ha indubbiamente carattere pregiudicante rispetto al primo:

a) sia perché l'accertamento della proprietà in capo al riscattante costituisce l'indispensabile antecedente della decisione sul rilascio, in quanto, ove il riscatto viene accolto, il riscattante è considerato proprietario del fondo con effetto retroattivo (ovvero dalla data della compravendita tra il proprietario originario e il terzo);

b) sia perché l'accoglimento del riscatto trasforma il conduttore in proprietario fin dal momento dell'alienazione, facendogli perdere contestualmente la veste di affittuario, con la conseguenza che il terzo acquirente perde la qualifica di locatore e non può più pretendere il rilascio del fondo fondato su un contratto di affitto che, verso di lui, non ha più ragione di esistere;

c) sia perché, senza la sospensione del rilascio, si correrebbe il rischio di avere una sentenza che ordina lo sgombero del fondo per fine locazione e una successiva sentenza di riscatto che dichiara quel medesimo soggetto proprietario del fondo fin da prima della scadenza della locazione stessa.

Di riflesso, il giudizio pregiudicato è l'azione di rilascio del fondo promossa dal locatore/acquirente. È questo il processo che deve (o può) essere sospeso in attesa che si definisca la titolarità del bene nel giudizio di riscatto.

Tanto premesso, nel solco di quanto affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 1103/21 con la quale è stata ordinata la prosecuzione del giudizio di rilascio ed è stata esclusa la pregiudizialità necessaria dopo due gradi di merito nella causa parallela, occorre qui ribadire la differenza dei presupposti che legittimano la sospensione pregiudiziale prevista dall'art. 295 c.p.c. e quella facoltativa di cui all'art. 337 c.p.c.

La sospensione, disciplinata dall'art. 295 cod. proc. civ., è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti; mentre la sospensione del processo ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche.

In particolare, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ.

Tanto si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ., in base al quale: "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti". In altri termini, la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, essendo per legge provvisoriamente esecutiva, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, e giustifica che la causa pregiudicata (cioè quella di rilascio) non debba più necessariamente essere sospesa, ma possa essere sospesa in attesa della definizione della causa pregiudicante (nella specie la causa di riscatto).

In senso contrario non rileva la circostanza che il provvedimento di sospensione sia stato adottato "fino al passaggio in giudicato". Tale puntualizzazione, infatti, è tamquam non esset, dal momento che non è nel potere del giudice che pronuncia la sospensione per pregiudizialità ancorare la durata della stessa ad un evento (il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pregiudicante) diverso da quello stabilito dalla legge (la pubblicazione della sentenza che definisce il primo grado).

Pertanto, correttamente le Ra.Fr. hanno adito il Tribunale per la riassunzione della causa, affinché lo stesso valutasse, sotto il diverso profilo dell'art. 337 cod. proc. civ., se ricorressero i presupposti per disporre la prosecuzione del giudizio ovvero dovesse essere mantenuta la sospensione.

Al rilievo che precede si aggiunge la considerazione che la sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2 c.p.c. presuppone che il giudice di merito valuti la "plausibile controvertibilità" della sentenza pregiudicante: la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un vincolo di dipendenza tecnica che non sussiste quando il giudice di merito, nell'esercizio del

potere discrezionale ex art. 337 c.p.c., ritiene di uniformarsi a una decisione di merito (nella causa di riscatto) già intervenuta in due gradi di giudizio.

Nel caso di specie, essendo già intervenute due sentenze conformi di merito che avevano rigettato la domanda di riscatto, la decisione della Corte territoriale di non sospendere è stata del tutto conforme al principio di economia processuale e, nel merito, è insindacabile nella presente sede di legittimità.

In definitiva, al riguardo, viene affermato il seguente principio di diritto:

"Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità (come tra l'azione di riscatto e quella di rilascio) e la causa pregiudicante è stata definita con una sentenza di merito, sebbene ancora non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è più obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Ne consegue che il giudice del processo pregiudicato può solo valutare una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., la quale richiede un'espressa analisi della "plausibile controvertibilità" della decisione già emessa".

5.2. Inammissibile è il secondo motivo che concerne il denunciato errore sulla scadenza contrattuale.

Secondo parte ricorrente, la durata del rapporto dovrebbe ritenersi soggetta a rinnovazione legale sino al 10 novembre 2020 per effetto di un errore essenziale di diritto contenuto nell'accordo del 1999, che avrebbe recepito acriticamente una scadenza erronea fissata nel 2005. L'interpretazione del contratto originario del 1988, che prevedeva espressamente che alla scadenza il rapporto sarebbe stato "regolato dalle norme di legge allora in vigore", secondo parte ricorrente, imporrebbe l'applicazione della proroga legale di quindici anni ex art. 4 L. 203/82 a decorrere dal 2005. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339e 1419 c.c., le clausole dei successivi accordi integrativi, che fissavano scadenze anteriori (2015 e 2016), sarebbero nulle e dovrebbero essere sostituite automaticamente dalla durata legale, essendo stato il consenso del conduttore viziato da una falsa rappresentazione della reale stabilità del rapporto.

L'inammissibilità del motivo consegue al fatto che entrambi i giudici di merito hanno sostanzialmente ritenuto che:

- a) la volontà delle parti era chiaramente espressa negli accordi integrativi del 2002, 2011 e 2015, che avevano fissato scadenze autonome e definitive (fino al 10.11.2016);
- b) detti accordi costituivano manifestazioni autonome di volontà negoziale che avevano fissato scadenze definitive "a prescindere dall'originario contratto del 1999";
- c) pertanto, l'asserito errore del 1999 era da considerarsi assorbito e superato dalla successiva regolamentazione del rapporto.

Trattasi di interpretazione dei contratti, che è un'indagine di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata, come per l'appunto avviene nel caso di specie.

5.3. Inammissibile è anche il terzo motivo che concerne il difetto di assistenza sindacale.

Secondo parte ricorrente, là dove la validità degli accordi in deroga ex art. 45 L. 203/82 richiede che l'assistenza delle organizzazioni professionali si traduca in un'attività effettiva di consulenza e indirizzo, volta a rendere la parte consapevole della gravità delle rinunce sottoscritte, e non in una mera presenza formale o firma del documento, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione e nella violazione del diritto di difesa per aver rigettato le istanze istruttorie dirette a provare che i rappresentanti sindacali non parteciparono alle trattative né illustrarono il contenuto del testo, limitandosi a una sottoscrizione "per adesione" di atti già predisposti dalla proprietà. In assenza di un'assistenza sostanziale, le clausole di rinuncia preventiva all'indennità per migliorie e di deroga alla durata legale dovrebbero considerarsi nulle e improduttive di effetti.

Orbene, è indubbio che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 32016/2021) l'art. 45, primo comma, della legge n. 203 del 1982, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11 - stabilendo con disposizione innovativa che sono validi gli accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, purché stipulati con la assistenza delle organizzazioni professionali agricole - postula che il rappresentante di categoria svolga un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo e non una mera tacita presenza alla stipulazione del contratto.

Senonché, contrariamente a quanto sosteneva parte ricorrente, anche a voler prescindere dal rilievo che la sottoscrizione dei rappresentanti e il timbro dell'associazione garantiscono la regolarità formale e sostanziale dell'atto ex art. 45 L. 203/82, nel caso di specie la corte di merito, a seguito di un accertamento in fatto, ha rilevato che tutti i documenti contrattuali non solo recavano le firme dei sindacati, ma contenevano clausole in cui le parti dichiaravano espressamente di essere state ritualmente assistite e informate dei propri diritti sin dall'inizio ed ha conseguentemente ritenuto che tali dichiarazioni, avendo valore confessorio, rendevano superflua o inammissibile ex art. 2722 c.c. una prova testimoniale volta a superare quanto dichiarato per iscritto dalla parte stessa, mancando un'azione di annullamento per vizi del consenso adeguatamente circostanziata.

Anche sotto tale profilo i giudici di merito hanno quindi compiuto un'indagine di fatto, che è ad essi riservata e che non è sindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata, come per l'appunto avviene nel caso di specie.

5.4. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).7.

7. La condotta processuale dei ricorrenti integra i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Risulta infatti evidente l'intento puramente strumentale e dilatorio dell'impugnazione, volta unicamente a procrastinare il rilascio di un fondo che i Ba.Lu. e Ba.Ma. occupano sine titolo ormai dal lontano 10 novembre 2016. Tale finalità è resa palese dalla riproposizione di censure inerenti alla sospensione del processo già risolte in senso sfavorevole ai ricorrenti da questa Suprema Corte con l'ordinanza n. 1103/2021, nonché dalla redazione di un ricorso di ben ottanta pagine, in palese violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza. Tale abuso dello strumento processuale ha determinato un ingiustificato ritardo nel soddisfacimento dei diritti delle proprietarie e degli acquirenti In.Ca., costretti a subire per un decennio l'occupazione abusiva del bene pur a fronte di plurime sentenze di rilascio.

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; nonché al pagamento, sempre in favore di parte resistente, dell'ulteriore somma di Euro 4.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

(Omissis)